

COMUNE DI OSTUNI

(Provincia di Brindisi)

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
SOCIALE ED INTEGRATA PER ANZIANI E DISABILI.

OPERATORE ECONOMICO: _____

IMPORTO €

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilaotto il giorno del mese di avanti a me dott. Agostino Galeone, Segretario Generale del Comune di Ostuni, presso la cui Sede sita in Ostuni alla Piazza della Libertà n. 68, ivi domiciliato per la carica, legittimato a rogare il presente atto nella forma pubblico – amministrativa a norma dell’art. 97, comma 4, lettera c) del D.L.vo n.267/2000, sono personalmente comparsi:

per la stazione appaltante, il Dott. Antonio MINNA, nato in Ostuni (BR) il 21 marzo 1952, ed ivi residente in via ▼ n. ▼ , quale Dirigente del 5° Settore Politiche Sociali del Comune di Ostuni, il quale dichiara di costituirsi ed agire nel presente atto, a norma dell’art. 107, comma 3, lettera c) del D. L.vo n. 267/2000, e nella sua funzione di Coordinatore dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale n.2 BR/01 tra i Comuni di Cisternino – Fasano e Ostuni, giusta atto di nomina ex art. 10, comma 2, della Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio – assistenziali stipulata in data 3/10/2008 tra i Comuni di Cisternino – Fasano ed Ostuni, in nome e per conto del **Comune di Ostuni** – c.f. 81000090746, il quale Ente agisce nella qualità di Comune delegato dell’Ambito Territoriale Sociale n. 2 BR/01 ai sensi dell’art. 7 della menzionata Convenzione, presso la cui sede elegge domicilio, nel prosieguo indicato con il termine “Comune”; per il soggetto affidatario, il sig. ▼ , nato

in ▼) il ▼ , ed ivi residente in ▼ , il quale dichiara di agire in nome e per conto della ▼ partita Iva ▼ con sede legale in ▼ in ▼ , presso la cui sede elegge domicilio, nel prosieguo indicata anche con il termine “appaltatore “ o “affidatario”, che legalmente rappresenta nella qualità di Amministratore unico e legale rappresentante, giusta certificato datato ▼ di iscrizione al n. ▼ del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ▼ dal quale si evince non sussistere alcuna causa interdittoria a norma dell'art. 10 della legge n. 575/1965.

I suddetti componenti, della identità personale io ufficiale rogante sono certo, dopo aver dichiarato di saper leggere e scrivere, mi chiedono di ricevere il presente contratto senza l'assistenza dei testimoni, ai fini del quale, dopo aver :

PREMESSO

che in data 03 ottobre 2008, è stata nuovamente sottoscritta tra i Comuni di Cisternino, Fasano e Ostuni, in seguito alle modifiche apportate, la convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio – assistenziali ex art. 30 D.Lgs n. 267/2000, già firmata in data 08/06/2005, così come modificata in esecuzione della delibera del Coordinamento istituzionale n. 10 del 8/8/2008;

che in base alla detta convenzione, a decorrere dal mese di agosto 2008, fino all'esaurimento dell'attuazione della programmazione contenuta nel 1° Piano Sociale di Zona, gli enti aderenti hanno delegato al Comune di Ostuni l'esercizio delle funzioni attribuite all'Ufficio di Piano, il quale dalla suddetta data è costituito con personale dipendente di quel Comune, per lo svolgimento dei compiti connessi alla programmazione dell'Ambito, nonché alla organizzazione, al monitoraggio e alla valutazione degli interventi e dei servizi;

che il Coordinamento Istituzionale del predetto Ambito Territoriale Sociale con la delibera n. 9 adottata in data 8 marzo 2007 ha approvato la seconda parte del primo

Piano di Zona (2005-2007), contenente la progettazione esecutiva e di dettaglio, distribuita tra le undici aree prioritarie di intervento, la quale progettazione è stata approvata dalla Regione Puglia, così come risulta dalla nota dell'Assessorato alla Solidarietà- Settore Sistema Integrato Servizi Sociali, in data 5 luglio 2007, acquisita al Protocollo del Comune di Fasano in data 13 luglio 2007, n. 25093, con la quale è stato comunicato che con determinazione dirigenziale n. 281 del 13/6/2007 è stata finanziata la seconda parte del Piano Sociale di Zona (triennio 2005-2007), con la contestuale erogazione della complessiva somma di € 1.015.496,61, nella quale è stato compreso, tra l'altro, il saldo delle risorse del FNPS 2001-2003 e il saldo del FGSA per l'anno 2005, le quali concorrono al finanziamento dei progetti inseriti nel Piano di Zona;

CHE con delibera del Coordinamento Istituzionale n° 8 del 26.05.2008 è stata approvata la riprogrammazione delle risorse complessive distribuite per aree prioritarie di intervento del Piano di Zona, comprensiva dell'integrazione delle nuove risorse finanziarie attribuite all'Ambito Territoriale, nella quale sono previsti i seguenti progetti con le relative risorse: Area prioritaria "Anziani": Progetto n. 9 "Assistenza domiciliare sociale ed integrata"; Area prioritaria "Disabili": Progetto n. 13 "Assistenza domiciliare sociale ed integrata";

che per i suddetti progetti è prevista, nella fase attuativa, l'unificazione in un unico servizio di assistenza domiciliare (SAD), da organizzare sulla base di un unico procedimento di gara d'appalto;

che il Comune di Ostuni con delibera di Giunta C. n° 249 del 10-11-2008 ha deliberato di destinare la somma di € 89.780,56= quale ulteriore cofinanziamento del servizio di assistenza domiciliare per gli anziani previsto nei progetti del Piano di Zona, al fine di ottenerne una corrispondente prestazione di servizio nel proprio territorio;

che il Dirigente il 2° Settore "Legale e Contratti" ed il Dirigente il 5° Settore "Politiche

Sociali” Coordinatore dell’Ufficio di Piano hanno provveduto con determinazione dirigenziale n. ▼ del ▼ all’attivazione delle procedure per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare sociale agli anziani e disabili, mediante espletamento di procedura aperta alle Cooperative Sociali di tipo A, iscritte negli appositi Albi Regionali istituiti ai sensi della L. 381/91, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in cui il prezzo e la qualità ricevono adeguata attenzione nella fase di valutazione, valutabile in base al merito tecnico – organizzativo, alla qualità dell’offerta e al prezzo, secondo i *criteri di valutazione dell’offerta previsti dal Regolamento Unico per l’affidamento dei servizi a soggetti terzi*, approvato dal Coordinamento istituzionale dell’Ambito territoriale Sociale con delibera n. 10 del 28 giugno 2005 e recepito dal Consiglio Comunale di Ostuni giusta delibera n. 44 dell’8/9/2005 e stabiliti nel presente bando.

che, espletata la gara, con determinazione dirigenziale n. ▼ del ▼ e successiva di rettifica n. 1655 del 11/11/2008 è stato approvato il verbale delle operazioni di gara per la gestione del servizio in oggetto e lo stesso è stato aggiudicato definitivamente alla ▼ da ▼ per il prezzo orario della prestazione pari ad € ▼ al netto del ribasso percentuale unico ed incondizionato offerto in sede di gara del ▼ % (▼ per cento) da applicarsi sull’importo posto a base di gara di € 17,09.

che dal Certificato relativo alla Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato in data ▼ risulta che la suddetta Cooperativa sociale è in regola con gli obblighi previdenziali ed assicurativi per il personale dipendente;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Premesse)

Le su riportate premesse e gli atti nelle stesse citati sono qui richiamati per fare parte integrante e sostanziale del presente contratto, sebbene non materialmente allegati allo

stesso.

Art. 2 (Oggetto dell'affidamento)

Il Comune di Ostuni, come sopra costituito, affida alla sopra specificata Cooperativa "▼ da ▼ che, come sopra costituita, accetta senza condizione , riserva o eccezione alcuna, l'appalto relativo al Servizio di assistenza domiciliare sociale ed integrata per anziani e disabili, da espletare sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile:

- a) del Capitolato Speciale di Appalto, approvato con determinazione n. ▼ del ▼ reg. determine Comune di Ostuni
- b) del progetto tecnico presentato in sede di gara

I documenti richiamati nelle precedenti lettere a) e b) nonché la delibera n. 9 del 08/03/2007 del Coordinamento istituzionale e la delibera n. 8 del 26/05/2008 del Coordinatore dell'Ufficio di Piano nonché la determinazione n. ▼ del ▼ del Dirigente il 2° settore Legale e Contratti di indizione gara e la determinazione n ▼ del ▼ di aggiudicazione definitiva, del cui contenuto i predetti rappresentanti delle parti dichiarano di avere piena conoscenza e di accettarlo integralmente ed incondizionatamente, avendone gli stessi sottoscritto due copie, delle quali una è stata consegnata all'affidatario e l'altra è stata depositata agli atti dell'Ufficio appalti e contratti del Comune di Ostuni, si intendono facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso.

Si intendono come facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non previsto nello stesso e nei documenti richiamati nelle precedenti lettere a) e b), tutte le leggi, i regolamenti e tutte le norme per la tipologia del servizio oggetto dell'appalto di cui trattasi.

In caso di contraddittorietà tra norme di natura pattizia, si osserverà il seguente ordine di prevalenza: 1) il presente contratto; 2) il capitolato speciale di appalto; 3) il bando di

gara.

Art. 3 (Corrispettivo e durata dell'affidamento)

Il prezzo da corrispondere, per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, è fissato in euro ▼ , per ciascuna ora di servizio effettivamente prestata.

L'importo complessivo presunto del contratto è fissato in € 617.290,56 (euro seicentodiciasettemiladuecentonovanta/56) oltre Iva qualora dovuta, determinato in riferimento al monte-ore minimo di 36.120 ore di assistenza domiciliare ripartite per singolo Comune, così come riportato all'art. 2 del capitolato speciale di appalto.

Così come prescritto all'art. 2 del capitolato speciale di appalto, il predetto monte ore è suscettibile di incremento in ragione corrispondente all'utilizzo di eventuali economie conseguite in sede di gara, ovvero delle economie risultanti sulle spese previste nel quadro economico delle risorse contemplate nei progetti n° 9 e n° 13 del Piano di Zona, alle voci "comunicazione" e "altri costi generali", il cui totale complessivo è pari ad € 4.584,26=.

In caso di ritardato pagamento del corrispettivo, il fornitore avrà diritto, esclusivamente, agli interessi di mora misurati al tasso legale ex art. 1284 c.c.; è fatto espresso divieto al fornitore di praticare un tasso di interesse di mora superiore al suddetto tasso legale di interesse, ai sensi dell'art. 4, c. 4 e art. 5, c. 1 del D.Lgs. 09.10.2002 n. 231 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14.01.2003 n. 1

In mancanza di apposita diversa tempestiva comunicazione da parte dell'affidatario da notificarsi al Dirigente della Ragioneria del Comune, si intenderà autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare i corrispettivi contrattuali il sopra specificato rappresentante legale dello stesso affidatario, esentando il Comune da ogni responsabilità al riguardo. In difetto, nessuna responsabilità può attribuirsi al Comune per pagamenti a persone non autorizzate dall'affidatario a riscuotere.

Il servizio avrà inizio il ▼ ed avrà termine, così come stabilito nel capitolato speciale di appalto, allo scadere dei diciotto mesi previsti senza che sia necessaria alcuna formalità.

Art.4 (Cauzione definitiva)

L'appaltatore a garanzia degli impegni che assume con il presente atto, ha costituito cauzione definitiva di € ▼ a mezzo polizza fideiussoria n. ▼ rilasciata dalla ▼ Agenzia di ▼ in data ▼ . Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'appaltatore il Comune avrà diritto di rivalersi di propria autorità sulla suddetta cauzione.

L'appaltatore dovrà integrare la cauzione medesima nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Art. 5 (Polizza assicurativa)

L'appaltatore ha stipulato:

a) polizza di assicurazione n. ▼ rilasciata dalla ▼ – Agenzia di ▼ per un massimale pari ad € 500.000,00 per responsabilità civile verso prestatori di lavoro e verso terzi.

Ove i danni verificatisi fossero superiori ai limiti di massimale fissato nella precitata polizza assicurativa, l'aggiudicataria dichiara con la sottoscrizione del presente contratto di sollevare il Comune da ogni tipo di responsabilità, anche di natura solidale, che ne dovesse derivare.

- Con autodichiarazione sottoscritta in data ▼ il sig. ▼ , come qualificato in epigrafe, ha dichiarato che tutti i lavoratori dipendenti nonché i soci lavoratori in forza alla ▼ sono coperti da assicurazione obbligatoria INAIL contro infortuni, invalidità, malattie professionali, morte.

Art.6 (Divieto di cessione del contratto e subappalto). L'appaltatore, essendo

tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni costituenti l'oggetto del presente appalto, non può cedere, neppure parzialmente, il presente contratto, a pena di nullità.

E' fatto, altresì, divieto di subappaltare il servizio in oggetto così come prescritto all'art. 17 del capitolato speciale di appalto.

Art. 7 (Obblighi dell'appaltatore verso i lavoratori dipendenti). Nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono il servizio anzidetto. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Il Comune di Ostuni per l'Ambito territoriale non procederà al pagamento degli importi dovuti ove l'appaltatore non ottemperi agli obblighi di cui all'art. 10 del capitolato speciale di appalto e non trasmetta, unitamente alla fattura, copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi effettuati nel mese precedente a quello della fattura, nonché idonea documentazione comprovante che tali versamenti sono riferiti ai lavoratori impiegati nel servizio, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Il suddetto meccanismo opererà dal secondo mese di fatturazione, nel quale sarà prodotta la documentazione relativa ai versamenti effettuati dall'impresa nel mese precedente, mentre per l'ultima fatturazione il pagamento seguirà alla documentazione relativa ai versamenti del mese di riferimento.

Articolo 8 (Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie). Le parti danno atto che l'appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi di

assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12/03/1999, n. 68.

Articolo 9 (Domicilio dell'appaltatore). L'appaltatore elegge domicilio presso la propria sede legale sita in ▼ in ▼ , n. ▼ presso il quale saranno effettuate tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente contratto.

Art. 10 (Recesso e risoluzione). Fermo restando quanto previsto nell'art. 21 del capitolato speciale di appalto, il Comune di Ostuni per conto dell'Ambito territoriale Sociale n. 2 BR/01 ha facoltà di risolvere immediatamente il contratto al verificarsi delle seguenti circostanze valutate con criteri insindacabili e previsti dall'art. 22 del medesimo Capitolato Speciale di Appalto:

- messa in fallimento, stato di liquidazione, o altre procedure concorsuali a carico della ditta aggiudicataria;
- cessione totale o parziale del contratto o subappalto;
- gravi inadempienze dell'aggiudicataria rispetto agli obblighi stabiliti nell'atto regolante l'appalto previa diffida formale e fissazione di un congruo termine per l'adempimento, da eseguirsi a cura, spese e totale responsabilità della Ditta; a tal fine tutte le clausole del presente capitolato sono da intendersi come essenziali ivi compresa quella che prevede che il progetto/offerta presentato sia vincolante per l'aggiudicataria;
- ritardo eccedente i trenta giorni nel pagamento dei lavoratori impiegati nel servizio;
- frode a danno dell'Ente appaltante;
- danni agli utenti del servizio, all'Amministrazione Comunale territorialmente competente, ai beni di proprietà della stessa, derivanti da colpa grave e/o da incuria e negligenza;
- accertata mancanza anche di un solo requisito tra quelli richiesti

tassativamente per il personale impiegato dall'appaltatore nel servizio..

Articolo 11 (Controversie). Tutte le controversie inerenti e conseguenti al presente contratto che dovessero insorgere tra le parti, è demandata all'autorità giudiziaria competente.

Articolo 12 (Rinuncia). L'appaltatore rinuncia sin d'ora a richiedere il risarcimento di eventuali danni che potrebbero derivare, a seguito di impugnativa da parte di terzi, dall'annullamento o sospensione degli atti di gara e/o propedeutici, fatta comunque salva la restituzione della cauzione definitiva.

Articolo 13 (Spese contrattuali). Sono a carico dell'appaltatore le spese e gli oneri, compresi quelli tributari, inerenti e conseguenti al rogito ed all'esecuzione del presente contratto.

Articolo 14 (Atti conservati agli atti di ufficio). Sono conservati agli atti dell'Ufficio Appalti e Contratti del Comune di Ostuni, sottoscritti dai suddetti componenti per incondizionata accettazione dalle parti, i seguenti atti e documenti: la delibera n. ▼ del ▼ del Coordinamento istituzionale, la delibera n. ▼ del ▼ del Coordinatore dell'Ufficio di Piano nonché la determinazione n. ▼ del ▼ . del Dirigente il 2° settore Legale e Contratti di indizione gara e la determinazione n...▼ del ▼ di aggiudicazione definitiva; bando di gara prot. n. ▼ del ▼ ; le polizze indicate nei precedenti articoli 4 e 5.

Articolo 16 (Registrazione in misura fissa). Le parti richiedono la registrazione del presente contratto in misura fissa a norma dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986, trattandosi di prestazioni soggette ad I.V.A

Articolo 17 (Condizioni generali di contratto)

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'appaltatore dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui agli articoli seguenti: art. 3 (corrispettivo dell'appalto, invariabilità e modalità di pagamento); art. 12 (controversie);

art. 13 (rinuncia);

Art. 17 (Informativa ex art. 13 D.Lvo 30/06/2003, n. 196)

L'appaltatore dà atto di avere ricevuto dal Comune l'informativa circa le operazioni di trattamento dei suoi dati personali, da svolgersi, anche con mezzi informatizzati, nei modi e nei limiti indispensabili per il perseguimento dei fini che con il presente contratto si intende perseguire nonché dei suoi diritti di cui all'art. 7 del D.L.vo n. 196/2003.

Tali dati personali potranno essere oggetto di comunicazione e/o di diffusione nelle ipotesi e nei limiti previsti dalle norme di legge o dei provvedimenti del garante.

Del presente atto, scritto con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia, io Segretario Generale rogante ho dato lettura alle parti che, a mia domanda, avendolo trovato conforme alla loro volontà, lo approvano e con me lo sottoscrivono.

Il presente atto è costituito di numero ▼ facciate intere e righe ▼ della ▼ facciata, oltre le firme che seguono, di carta resa legale.

PER IL COMUNE DI OSTUNI

PER L'IMPRESA

IL SEGRETARIO GENERALE